



Comune di Modena

Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164

E-mail _ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 25/10/2004

Protocollo generale n. 141657/2004

Protocollo G.C. n. 16406/2004

DO/do

A tutto il Personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

AL Comitato Permanente Professioni (CUP)

LORO SEDI

OGGETTO: L.R. 21/10/2004 N.23, IN VIGORE DAL 23/10/2004 – INFORMAZIONI -

Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 143 del 22/10/2004 è stata pubblicata la **L.R.8/10/2004 n.23** “VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ART.32 DEL D.L.269/2003, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L.326/2003”.

Questa nuova legge regionale è divisa in 3 parti.

- _ TITOLO I “VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA E SANZIONI”(artt.1-25)
- _ TITOLO II “NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO” (artt.26-38)
- _ TITOLO III “NORME TRANSITORIE E FINALI” (artt.39-43)

Il settore scrivente ha in corso di studio ed elaborazione i contenuti di questa nuova legge, per cui verranno date le conseguenti comunicazioni, nei modi e nelle sedi consuete di informazione.

Ad ogni modo, come prima informazione si segnala quanto segue.

VIGENZA (art.43):

La nuova legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR, quindi il giorno 23/10/2004.

NORMA TRANSITORIA (art.39):

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale, si concludono secondo le disposizioni di cui al DPR 380/2001 (Titolo IV artt.27-51).

DISAPPLICAZIONE DI NORME STATALI (art.40):

dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale, quindi dal 23/10/2004 sono disapplicate nel territorio dell'Emilia Romagna le seguenti norme:

– **Titolo IV “Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, responsabilità, sanzioni” (artt.27-51 DPR 380/2001) TRANNE:**

commi 2 e 3 dell’art.29 (responsabilità del direttore lavori e del progettista della DIA)

art.44 Sanzioni penali

art.45 Norme relative all’azione penale

art.46 Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici, la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

art.47 Sanzioni a carico dei notai

art.48 Aziende erogatrici di pubblici servizi

art.49 Disposizioni fiscali

art.50 Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

art.51 Finanziamenti pubblici e sanatoria

– **art.5 D.L.168/2004, convertito in L.191/2004** (norma statale che tratta di condono edilizio).

ABROGAZIONE DI NORME REGIONALI (art.41):

dalla data di entrata in vigore della nuova legge, quindi dal 23/10/2004, sono abrogati:

– comma 3 dell’art.8 L.R.31/2002 (*la realizzazione degli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l’esecuzione delle corrispondenti opere*).

– comma 8 dell’art. 10 L.R.31/2002 (*la realizzazione degli interventi edilizi soggetti a DIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l’esecuzione delle corrispondenti opere*).

– art.25 L.R.31/2002 (*vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni*).

ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ (art.17):

Le richieste di accertamento di conformità presentate a far data dal 23/10/2004 seguono la disciplina dell’art. 17 L.R.23/2004. E’ stato introdotto un limite minimo di 1000 Euro di sanzione

DIA TARDIVE (art.18, comma 2):

Le DIA tardive presentate a far data dal 23/10/2004 seguono la disciplina dell’art. 18, comma 2, L.R.23/2004 La sanzione è aumentata a 2.000 euro.

CONDONO EDILIZIO:

La L.R.23/2004 disciplina il CONDONO EDILIZIO nel territorio della Regione Emilia Romagna al **TITOLO II “NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO” (artt.26-38).**

Sempre nel medesimo BUR n. 143 del 22/10/2004 è pubblicata la **CIRCOLARE prot. 20623 del 20/10/2004** che detta chiarimenti in materia di condono edilizio e la modulistica, la quale opportunamente adattata dai Comuni, verrà al più presto resa disponibile.

Le domande di condono edilizio vanno presentate entro il termine già fissato dalla normativa statale del 10/12/2004.

Le domande di condono edilizio verranno esaminate solo una volta chiuso il termine per la relativa presentazione, secondo procedure e modalità che verranno attivate dall'ufficio scrivente e di cui verrà data comunicazione.

Nel sito del settore (www.comune.modena.it/edilizia/), viene pubblicato:

- _ il testo della L.R.23/2004;
- _ il testo della Circolare prot. 20623 del 20/10/2004;
- _ la modulistica per presentare la domanda di condono edilizio e la documentazione relativa.

***Il Dirigente responsabile dello Sportello unico per l'edilizia
Ing. Giovanni Villanti***

La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore